

COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO
PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA

Prot. n.

Reg. Del. n. 40

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Erogazione contributo economico alle Associazioni operanti sul territorio.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 16.30, si è riunita nella solita sala del Comune la GIUNTA COMUNALE e fatto l'appello nominale risultano:

- 1) SIMONA CLAUDIO
- 2) VALTERIO MARCELLO
- 3) VIROLETTI STEFANO

Sindaco
Assessore
Assessore

	pres	ass
	si	
	si	
	si	
TOT.	3	

Risulta assente il Sig.:

Assiste il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI.

Assume la presidenza il Sig. SIMONA CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO, il quale constatata e fatta constatare la legalità della seduta invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sul territorio comunale operano alcune Associazioni senza scopi di lucro che svolgono attività di volontariato e di promozione sportiva, nei settori istituzionali dell'Ente.

Viste la richiesta dell'Associazione H.C. Ossola Tritagiasch, assunta al prot.n. 1667 del 15/06/2015, con cui si chiede l'erogazione di un contributo economico di €. 950,00 per la manutenzione straordinaria delle attrezzature in uso presso la pista di pattinaggio.

Considerato che la richiesta dell'Associazione H.C. Ossola Tritagiasch è finalizzata alla promozione dell'attività sportiva a favore degli antronesi, in particolare dei bambini, oltre che per finalità sociali e di conservazione e custodia delle tradizioni locali.

Dato atto che i contributi economici erogati devono essere corrisposti a parziale copertura dei costi sostenuti per l'attività istituzionale svolta dalle predette Associazioni.

Ricordato che fa parte delle finalità statutarie di questo Ente la valorizzazione e promozione delle Associazioni operanti sul territorio, come espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'art.118 della Costituzione.

Precisato quanto segue in ordine al c.d. "divieto di spese di sponsorizzazione" di cui all'art. art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010): il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a mezzo dell'art. 6, c. 9, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istat ai sensi dell' art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per sponsorizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

In prima battuta la Sezione Lombardia della Corte dei conti , in sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, D.L. n. 112 del 2008, ebbe a statuire che *"il termine sponsorizzazioni...si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento"* (delibera CdC n. 2/2009). Posizione poi riveduta con successiva pronuncia Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, 20 dicembre 2010, n. 1075 laddove ebbe a chiarire che comunque non si configura, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento.

Considerato che altre pronunce del magistrato contabile hanno fornito ulteriori chiarimenti: circa il divieto d'effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010), è da considerare tale quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ma non il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività. Ciò che connota le contribuzioni ammesse, è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Pertanto, deve considerarsi vietata ogni forma di contribuzione tesa a valorizzare il nome/la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre sono da ritenersi ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità sociali/istituzionali e che rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte della P.A. di erogare direttamente un servizio utile per la collettività. (Corte dei conti-Liguria, delibera del 15 febbraio 2011, n. 6).

Il divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, opera per le sponsorizzazioni aventi come fine la mera segnalazione ai cittadini della presenza di un ente, così da promuoverne l'immagine, mentre sono ammissibili le contribuzioni a iniziative che rientrino nei compiti istituzionali dell'ente interessato e svolte nell'interesse della collettività. (Corte dei conti- Sardegna, delibera 23 luglio 2012, n. 59).

Non rientrerebbero quindi nel divieto medesimo, le iniziative poste in essere dall'ente stesso, ovvero da altri soggetti, purché istituzionalmente a ciò preposti, secondo appunto il principio di sussidiarietà orizzontale, allorquando queste fossero comunque da annoverarsi tra le funzioni a esso riconducibili.

In definitiva, gli elementi caratterizzanti l'estraneità al divieto medesimo risulterebbero pertanto:

- la loro funzione, rientrante nei compiti istituzionali dell'ente.
- L'organizzazione, ove non a cura di questo, attuata per il tramite di soggetti istituzionalmente a ciò preposti.

Visto il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale, il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alla iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica.

Atteso che, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 *“(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.”*

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità contabile.

Con votazione unanime espressa nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. Di erogare un contributo economico straordinario alla H.C. Ossola Tritagiasch, con sede in Antrona Schieranco, di €. 950,00, ritenendolo congruo per la manutenzione straordinaria delle attrezzature in uso presso la pista di pattinaggio, imputando la spesa all'intervento codice 1050205 (cap. 2140/4) del bilancio 2015.
2. Di richiedere ai suddetti beneficiari di contributi, idonea documentazione di rendicontazione, delle spese sostenute per l'organizzazione della suddetta manifestazione,
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.
4. Di dichiarare, previa separata votazione e con voto unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to SIMONA CLAUDIO

IL SEGRETARIO
F.to DOTT.BOGGI GIOVANNI

=====

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SIMONA CLAUDIO

=====

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SIMONA CLAUDIO

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi **06/07/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.BOGGI GIOVANNI

=====

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Antrona Schieranco, lì **06/07/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.BOGGI GIOVANNI

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

- ☐ Si dichiara che, a norma dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
- ☒ Si dichiara che, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente deliberazione è stata adottata la clausola dell'immediata eseguibilità

Antrona Schieranco. Lì **06/07/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.BOGGI GIOVANNI